



Presidente

Omissis

Oggetto

Quesiti inerenti al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

Con riferimento ai quesiti sottoposti a questa Autorità in relazione al processo di qualificazione delle stazioni appaltanti si rappresenta quanto segue.

In relazione al primo quesito con cui è stato richiesto se, per le procedure sotto soglia prevista per gli affidamenti diretti (per servizi e forniture) e per lavori di importo pari o inferiore a 500.000, che possono essere esperite dalle stazioni appaltanti non qualificate, queste ultime potranno continuare ad attivare il CIG, anche se non fanno richiesta di qualificazione, si rileva che il comma 2 dell'articolo 62 prevede che le stazioni appaltanti debbano essere qualificate per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie del comma 1 del medesimo articolo e per le quali non viene rilasciato il CIG.

Per le procedure per l'acquisizione di servizi e forniture sotto la soglia prevista per gli affidamenti diretti e per i lavori inferiori a 500.000 euro non è necessaria la qualificazione e, pertanto, potrà essere richiesto il CIG con le modalità già utilizzate in precedenza (secondo cui è necessaria l'iscrizione in AUSA).

Circa il secondo quesito con cui sono stati chiesti chiarimenti sulla "disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice", ed in particolare, se sia sufficiente che la stazione appaltante si avvalga della piattaforma MEPA, anche se non ha una specifica convenzione con CONSIP S.p.A., una apposita FAQ dell'Autorità¹ ha chiarito che per "disponibilità" di piattaforme di approvvigionamento digitale per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici si intende la possibilità di uso permanente delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto di proprietà della stazione appaltante o a disposizione della stessa per il tramite di contratti di servizio stipulati con soggetti terzi. Il mero utilizzo di piattaforme di soggetti terzi (ad es. acquisti mediante catalogo MEPA), in mancanza della disponibilità della stesse nel senso sopra chiarito, non può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito.

¹ Rinvenibile all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/ausa>

Si rammenta comunque che il MEPA può essere utilizzato anche senza qualificazione per:

- Ordini a valere su strumenti di acquisizione messi disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (art. 62, comma 1 del Codice), ovvero (allegato I.1, articolo 3, lettera cc)):

1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

- acquisti in modo autonomo per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante attraverso gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (articolo 62, comma 7, lettera c)), dove per strumenti di negoziazione si intendono (allegato I.1, articolo 3, lettera cc)):

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;

3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice.

In merito all'ultimo requisito con cui si è chiesto se nel periodo intercorrente tra la richiesta di qualificazione e decisione dell'Anac, la stazione appaltante possa effettuare procedure sopra soglia, si rileva che l'invio della domanda di iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023 determina simultaneamente l'esito e i livelli di qualificazione raggiunti dalla stazione appaltante richiedente, con la conseguenza che la stessa, in caso di esito positivo, potrà poi effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

*Il Presidente
Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente